

AI GENITORI DI TUTTI GLI ALUNNI
SEDE

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 2017 N. 73. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE .

Come noto, l'art. 1 c.1 del Decreto Legge n. 73/2017, cogente dal 07 giugno u.s., dispone che "al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-poliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; g) anti-meningococcica B; h) anti-meningococcica C; i) anti-morbillo; l) anti-rosolia; m) anti-parotite; n) anti-varicella".

Il predetto art. 1 al c. 2, inoltre, precisa che: ... "L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione", come pure, al c. 3 puntualizza che "Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta".

Ai sensi dell' art. 3 del citato decreto legge **i dirigenti scolastici** delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie **sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni indicate all'articolo 1, comma 1**, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la scheda vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.

In base a quanto suindicato, ai sensi dell'art. 5 c. 1 del succitato Decreto-Legge, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ed i tutori degli alunni aventi età inferiore ad anni sedici, iscritti per l'a.s. 2017/2018 a qualsiasi ordine di Scuola, dovranno depositare, entro il 10.09.2017, presso gli Uffici di Segreteria, idonea documentazione comprovante:

- l'effettuazione delle vaccinazioni indicate nel summenzionato articolo 1, comma 1, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dal detto articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico;

ovvero:

-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'effettuazione delle vaccinazioni (in tal caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà, comunque, essere presentata entro il 10.03.2018).

La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale per i provvedimenti di competenza.

Al proposito necessita, altresì, rammentare che:

- ai sensi dell'art. 1 c. 4 del Decreto-Legge innanzi richiamato, la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale darà luogo alla emanazione, a carico dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale e/o ai tutori, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro settemilacinquecento (N.B.: Non incorrono nella anzi esposta sanzione i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età);
- decorsi i termini previsti, l'ASL territorialmente competente provvede a segnalare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza.

E' fatto salvo quant'altro indicato dal Decreto-Legge citato in oggetto che, in questa sede, si intende integralmente richiamato e trascritto.

Bari, 11 Giugno 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonietta Scurani